

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
FLOTTA TRASPORTI
FACCHINAGGIO A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ENU**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIA
TERRAVECCHIA SUPERIORE 74
Numero REA: VV - 170887
Codice fiscale: 01619400334
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al

Rep. n. 5267/3467

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - costituzione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: **"COOPERATIVA SOCIALE FLOTTA TRASPORTI FACCHINAGGIO A RESPONSABILITA' LIMITATA"** **enunciabile** anche **"FTF s.c.s.a r.l."**.

La società è apolitica, e non tutela interessi sindacali o di categoria e si conforma alle vigenti norme sulle cooperative sociali.

Art. 2 - sede

La Cooperativa ha sede in Vibo Valentia, con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale o all'estero.

Art. 3 - durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art. 4 - scopi ed oggetto

La Cooperativa è costituita come Cooperativa di servizi a proprietà divisa ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma **mutualistica** e senza fini **speculativi**, l'autogestione dell'impresa che ne é l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: Trasporti merci e persone, gestione logistica di magazzini, autoparchi e parcheggi, movimentazione merci e **facchinaggio**, gestione di servizi di pulizia, giardinaggio, portineria, gestione di attività di servizi di elaborazione dati, gestione della distribuzione postale, gestione di servizi di noleggio autovetture, **autocarri** e macchinari, servizi di cucina, attività ricettive, **catering** e gestione **mense** e ristorazione e bar, **autolavaggi** e gestione attività di rifornimento carburanti, riparazioni veicoli, rivendita e montaggio pneumatici, il tutto anche per attività integrate

in autoparchi.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non **limitativa**:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;

4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO II: SOCI

Art. 5 - numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che, per professione o per capacità effettiva di lavoro e/o attitudine e specializzazione e/o professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con

le autorizzazioni di legge.

Inoltre ai sensi della normativa vigente è riservata la quota di legge per l'inserimento lavorativo di soci e/o persone svantaggiate.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa.

Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci **sovventori** alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Sono previsti, ai sensi di legge, i soci i soci volontari che saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Sono altresì ammessi soci fruitori e soci onorari.

Art. 6 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda di socio **sovventore** dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 7 - adempimento nuovi soci

IL nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta, deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dal C.d.A. o dall'Amministratore Unico

Art. 8 - obblighi dei soci

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 9 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso del socio non lo esime dall'ottemperare a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico a constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio **sovventore** non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 10 - esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

c) venga a trovarsi in una delle situazioni di

incompatibilità previste dall'art. 9;
d) svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;
f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, ma comunque decorrono dalla data di delibera dell'esclusione o del recesso e di decadenza emessa dal Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico.
Le controversie che **insorgessero** tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31 del presente statuto.

Art. 11 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Art. 12 - rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente **rivalutate** ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio

defunto.

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 13 - patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero **zero**) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, **decaduti** od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e **mutualistica** in generale;
- e) da qualunque liberalità, **lascito** o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14 - cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, salvo quanto previsto dalla legge per i soci **sovventori**.

Art. 15 - esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. In via **transitoria** il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2012.

Art. 16 - bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

a) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;

b) la restante parte al fondo di riserva ordinaria per gli scopi istituzionali.

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI

Art. 17 - organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Amministratore Unico
- c) il Collegio sindacale (nei casi di legge)

A) ASSEMBLEA

Art. 18 - forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, **purché** nel territorio italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci **ancorché** non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale. In caso di mancanza o inerzia dell'organo amministrativo, la convocazione si dà per effettuata alla data di spedizione della lettera raccomandata di sollecito all'Organo Amministrativo presso la sede legale della società.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Al fine della convocazione di qualsiasi Assemblea i soci eleggono il proprio domicilio presso la sede sociale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopra indicate almeno 8 gg. prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art. 19 - assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare e revocare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonché sulle modalità **attuative** e sull'attribuzione di eventuali voti **plurimi** ai Soci **sovventori**, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 20 - assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 21 - svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio **cooperatore** ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci **sovventori** possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo tre soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici.

(in sostituzione dell'ultima parte lettera e) dell'art. 19 e del terzo comma del presente articolo può essere previsto:

Ad ogni socio **sovventore** sono attribuiti voti, con le seguenti modalità:

- 1 voto per ogni conferimento di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero **zero**).

I voti attribuiti ai soci **sovventori**, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 22 - validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 23 - composizione

La Cooperativa è amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

I soci **sovventori** possono essere eletti Amministratori. In ogni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci **cooperatori**.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio o l'Amministratore Unico può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

Art. 24 - durata in carica

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 25 - convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 26 poteri

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge 59/92;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale compresi appalti e sub appalti e avvalersi di tutte le forme, risorse e modalità di lavoro ammesse dalla normativa pro tempore vigente.
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 28;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone

le retribuzioni e le mansioni;

h) dare l'adesione della Società ad organi federali o consortili;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, accendere rapporti bancari, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati

m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici. In particolare si richiama l'osservanza di quanto disposto all' art. 1 lettera h.

Il Consiglio o l'Amministratore Unico può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 27 - rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri o l'Amministratore Unico che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri **decaduti, rinunciatari** o che comunque vengono a mancare nel l'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386 C.C.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini o rinuncia ha effetto solo al momento in cui il Consiglio di Amministrazione è **ricostituito** o il nuovo amministratore Unico è nominato.

Art. 28 - presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli è autorizzato, senza preventiva delega, a ricevere ed effettuare pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. In caso di assenza o

impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio. In caso di mancanza dell'Amministratore Unico per più di un mese senza giustificato motivo e , anche in caso di giustificato motivo, quando ricorrano motivi d'urgenza, l'Assemblea ordinaria potrà revocare il mandato all'Amministratore Unico e nominare un nuovo amministratore.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - controllo legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, o qualora semplicemente lo ritengano opportuno, i soci nominano un collegio sindacale di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, ovvero un sindaco unico secondo la normativa tempo per tempo vigente in materia.

In entrambi i casi si applicano le relative disposizioni dettate in materia di società per azioni, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento all'assemblea è da intendersi effettuato, più genericamente, ai soci, le cui decisioni possono essere adottate, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, non solo mediante deliberazione assembleare ma anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;
- tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nell'apposito Registro istituito dalla normativa tempo per tempo vigente, soltanto nei casi in cui la nomina del collegio sindacale è obbligatoria;
- i sindaci sono rieleggibili;
- il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile sulla società, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge o salvo diversa decisione dei soci, che potranno affidare il controllo contabile al revisore di cui avanti;
- le riunioni del collegio sindacale potranno svolgersi anche per **audioconferenza** o videoconferenza con le modalità già sopra indicate per le analoghe adunanze del consiglio di amministrazione.

I soci possono nominare un revisore per il controllo contabile, che deve essere iscritto nell'apposito Registro di cui innanzi.

Anche in tal caso si applicano le relative disposizioni dettate in tema di società per azioni.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della

Società, tranne che l'Assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 - clausola compromissoria

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra soci, devono essere rimesse preliminarmente all'organismo di mediazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Piacenza per esperire il tentativo di conciliazione, in subordine alla decisione di un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dove ha sede la cooperativa.

In caso di mancata nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede ove ha sede legale la cooperativa.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto, determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Art. 31 - regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società sarà disciplinato, ai sensi di legge, da un regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui l'Organo Amministrativo dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda.

Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.

Art. 32 - rapporti societari e prestazioni lavorative

Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del

quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale.

Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario" per cui per gli stessi soci vige il divieto alle liti.

I Soci suddetti pertanto non hanno veste di lavoratori subordinati.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 33 - scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 34 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, **prevalendo** anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Art. 35 - requisiti mutualistici art. 26 dlcs 1577/47

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari, già indicati nei precedenti artt. dello Statuto:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi.
- b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale.
- c) destinazione, in caso di scioglimento della Società, del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 11 legge 59/92 (art. 34).

Art. 36 - disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Firmato: Carla Gobbi - dottor Raffaello Bianco, Notaio. Vi e' Sigillo.



Dott. Raffaello Bianco

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.